

Esercitazione sulla competenza

In via pregiudiziale si eccepisce l'incompetenza territoriale dell'Ill.mo Tribunale di Siena, essendo competente il Tribunale di Torino (foro generale dell'odierno convenuto Caio) o, in alternativa, il Tribunale di Ancona, luogo ove è stato stipulato il contratto per cui è causa ovvero ancora il Tribunale di Treviso, luogo nel quale l'obbligazione dedotta in giudizio era da eseguirsi.

Ed invero il Tribunale di Siena è incompetente sia in relazione al criterio del foro generale del convenuto, che è localizzato in Torino come evidente dalla stessa relata di notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio.

Del pari il Tribunale di Siena è incompetente anche in relazione ai criteri facoltativi ex art. 20 c.p.c., atteso che l'obbligazione contrattuale, il cui asserito inadempimento è dedotto in giudizio dall'attore come causa di risoluzione è sorta in Ancona (luogo di stipula del contratto), ed era da eseguirsi (a termini del medesimo contratto) in Treviso (sull'applicabilità dell'art. 20 c.p.c., nel senso appena precisato, in ipotesi di azione di risoluzione contrattuale per inadempimento v. Cass.).

È evidente infine che qualunque altro criterio legale di competenza risulta nella specie inapplicabile, atteso che l'oggetto del giudizio è una risoluzione contrattuale; dal che anche – e lo si dice solo per scrupolo – la sicura inapplicabilità dell'art. 21 c.p.c. che non può essere tratto in campo quando la richiesta di restituzione di un immobile è la mera conseguenza dell'accoglimento di una domanda contrattuale (v. Cass.).

VERBALE DI UDIENZA

Per la parte attrice Sempronio è presente l' Avv., il quale deduce fin d' ora l' inammissibilità dell' eccezione di incompetenza territoriale fatta valere dal convenuto Caio, nella propria comparsa di costituzione e risposta.

Basta richiamare in proposito la consolidata giurisprudenza(si veda esempio e fra le molte Cassazione Civile n 19802 del 4 ottobre 2004), secondo la quale “ in tema di competenza territoriale derogabile e con riguardo al caso di litisconsorzio necessario passivo, l' eccezione sollevata da uno soltanto dei convenuti resta priva di effetti nei confronti di tutti ed anche dello stesso convenuto che l' abbia sollevata, in ragione dell' incontestabilità della competenza razione loci del giudice adito nei confronti del convenuto che non ha proposto l' eccezione, ancorchè lo stesso sia rimasto contumace, attesa la natura dispositiva della predetta eccezione ed in conseguenza del carattere inscindibile della causa.”

Nel caso di specie è per l' appunto evidente che l' altro convenuto litisconsorte necessario, Tizio, nella propria comparsa di risposta non ha eccepito l' incompetenza territoriale dell' Ill.mo Tribunale, il quale dunque, alla stregua del principio giurisprudenziale sopra richiamato, resta definitivamente competente.

E' presente ai fini della pratica forense la Dott.ssa Domitilla Coppa e Dott.ssa Valentina Minicucci.

Deduzione a verbale per Caio

All'udienza del è presente per il convenuto Caio l'Avv. il quale insiste nell'eccezione come formulata in comparsa di costituzione e risposta, ribadendo e sostenendo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siena, adito dalla parte attrice, secondo il dettato normativo ex artt. 18 e 20 c.p.c. Riguardo all'infondato rilievo di inammissibilità di tale eccezione è assolutamente decisivo e assorbente rammentare che proprio in considerazione del "diritto vivente" corrispondente alla giurisprudenza di Cassazione evocata dalla controparte la Corte Cost., n. 41/06, ha dichiarato incostituzionale, per contrasto con gli artt. 24 e 25 della Costituzione, il combinato disposto degli artt. 38 e 102 c.p.c. nella parte in cui, in casi di litisconsorzio necessario consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta da uno solo dei litisconsorti convenuti.

L' avv....., insistendo sull' inammissibilità dell' eccezione di incompetenza territoriale, contesta l' applicabilità della sentenza costituzionale citata da controparte al caso di specie in forza dell' art. 5 cpc, secondo il quale nella determinazione della competenza ha rilevanza esclusivamente la legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda. Nel nostro caso l' atto di citazione introduttivo è stato notificato, e la pendenza del presente giudizio si è determinata in data 12 gennaio 2006 e cioè ben prima della pubblicazione in G.U. della sentenza della Corte.